

Quando non si recuperano le ore

DI GIUSEPPE MANTICA

La riduzione di orario per cause esterne non comporta recupero per docenti e alunni. Solo l'articolazione oraria del Pof, dettata per scandire i tempi di formazione e di apprendimento, implica la copertura integrale ed effettiva dell'orario di servizio del docente e del piano di studi dell'alunno. Se ne ha conferma da una attenta lettura del punto 6 del decreto ministeriale firmato dal ministro dell'istruzione, Letizia Moratti, il 28 dicembre 2005 e reso pubblico sono a fine gennaio.

IL DECRETO

Dopo aver disposto l'incremento, nella misura del 20%, della quota oraria annuale di lezione, riservata alle singole scuole per la specificità di indirizzo, la norma precisa che l'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo. La disposizione non è, tuttavia, applicabile agli orari imposti per l'adeguamento al sistema dei trasporti locali sia per motivi di ratio legis che per aspetti di tecnica del diritto quali la competenza per materia e la gerarchia delle norme, oltre la recente giurisprudenza.

LA COMPETENZA

Il decreto riguarda la ri-determinazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente in coerenza con gli indirizzi definiti dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005. Riservata la quota dell'80% sul monte ore annuale per l'indirizzo

omogeneo nazionale, il restante 20% destinato per la specificità d'istituto può comportare, altresì, la strutturazione del Pof in modo tale da comportare una diversa sistemazione dell'orario di scuola. Infatti, la norma ha modo di far intendere che solo «nell'ambito del piano» le frazioni orarie vanno recuperate.

LA GERARCHIA

L'esenzione dal recupero dell'orario ridotto, determinato da cause di forza maggiore (soprattutto per motivi di logistica nelle comunicazioni e i trasporti), è stato assunto a livello di norma primaria con un atto di interpretazione autentica sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dall'Aran il 27 luglio 1997 e fondato su una serie di circolari ministeriali precedenti (nn. 243/79, 192/80, 281/87, 346/94). Tale impostazione è stata rammentata dal dicastero di viale Trastevere sia con la cm n. 620 del 1997 sia, successivamente a firma del ministro De Mauro, con la circolare n. 225 del 5 ottobre 2000, con le quali si dà riferimento al Contratto collettivo nazionale di categoria. A fronte di ciò il decreto in esame non ha forza di contrasto perché trattasi di norma di rango secondario, e quindi senza potere di abrogazione.

LA GIURISPRUDENZA

La Corte d'appello di Torino, con recente la sentenza n. 275/2005, ha escluso l'applicabilità della normativa del Pof (e quindi del recupero delle frazioni orarie non svolte) proprio ai casi di riduzione per motivi di trasporti, tanto da condannare lo stato (il dirigente aveva provocato ritenzione sugli stipendi dei professori) alle spese processuali dei due gradi di giudizio. Oltre, naturalmente, al pagamento delle somme non corrisposte.